

Con il contributo della Società Reale Mutua di Assicurazioni,
della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo
e dell'Associazione Torino Giustizia.



REALE GROUP

LA "CURIA MAXIMA"

SULLE TRACCE DI UN'ISTITUZIONE

a cura di CATERINA BONZO, ELISA MONGIANO

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA
TORINO - PALAZZO CARIGNANO

2022

LEONARDO MINEO

BREVI NOTE SULLA TRADIZIONE ARCHIVISTICA
DELLE CARTE GIUDIZIARIE SABAUDE E DELLE DECISIONI
DEL SENATO DI PIEMONTE*

Per chi si accinge allo studio dell'ordinamento giudiziario sabaudo risulta senz'altro evidente l'uniformità delle sopravvivenze archivistiche nelle terre piemontesi che furono soggette ai Savoia entro gli inizi del XVIII secolo. A una cospicua e diffusa conservazione di carte processuali negli archivi di quanti presero parte ai procedimenti – comunità, enti religiosi e famiglie –, fa da contraltare nell'intera area una generalizzata assenza di nuclei documentari di una certa ampiezza riferibili all'attività delle corti giudiziarie, Senato di Piemonte compreso, fino almeno alla

* Si riprendono in questa sede, sintetizzandole e aggiornandole, le considerazioni svolte in I. CURLETTI – L. MINEO, «Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». *Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 553-624 e L. MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità. Disseminazione e concentrazione di carte notarili lungo l'arco alpino piemontese (secoli XVI-XX)*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Trento, 24-26 febbraio 2011), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, D. Quagliani e G.M. Varanini, Milano 2014, pp. 109-160, alle quali si rimanda fatta salva diversa indicazione. I riferimenti normativi sono tratti da F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi provvidenze, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli ecc.*, voll. 1-30, Torino, 1818-1860; *Raccolta di leggi e decreti pubblicati tanto nel bollettino delle leggi della repubblica quanto in quello dell'amministrazione generale della 27a divisione militare e di proclami, manifesti, circolari, ecc. delle autorità costituite in essa divisione*, voll. I-XLIII, Torino, 1800-1814; *Raccolta di regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, voll. 1-32, Torino, 1814-1833.

terza decade del Settecento¹. A partire da quel periodo qualcosa cambia: si registra una vera e propria epifania documentaria, in corrispondenza non casuale con la promulgazione delle Regie Costituzioni, anche se in molti casi le carte di giudicature e prefetture assumono consistenza e continuità solo nel corso dell'ultimo quarto del secolo.

A cosa ricondurre i motivi di una simile situazione? Di consueto, anche in altri contesti, in passato si è generalmente (e sbrigativamente) teso a interpretare la rarefazione delle testimonianze documentarie dando risalto tanto ai problemi strutturali delle istituzioni nell'assicurare una duratura conservazione dei propri archivi, quanto soprattutto all'immane serie di eventi calamitosi che li avrebbero afflitti. Tale atteggiamento ha dato così spesso origine a una sorta di "legenda ignea", che riguarderebbe la grande maggioranza degli archivi nel passaggio tra l'età bassomedievale e l'età moderna, non solo d'ambito giudiziario².

Ora, se in genere è vero che la dispersione degli archivi è da attribuire a circostanze, spesso ben documentabili, maturate in epoche molto posteriori alla loro produzione, per comprendere l'odierna morfologia archivistica delle istituzioni giudiziarie sabaude di età moderna è, tuttavia, fondamentale riferirsi soprattutto alle modalità di produzione e tradizione documentaria che, in tale contesto, assunsero precise forme e caratteristiche.

Il sistema delineato fin dalla normativa ducale del 1430, sostanzial-

¹ Sulla tradizione archivistica delle corti supreme sabaude si veda I. SOFFIETTI, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, cit., pp. 541-552, nonché, con specifico riferimento al Senato di Chambéry, S. CLAUS, *Le Sénat: une histoire d'archives*, in *Le Sénat de Savoie. Archives, historiographies, perspectives, XVIIe-XIXe siècles*, sous la direction de F. BRIEGEL - S. MILBACH, Chambéry, 2013, pp. 11-48. Sulle sopravvivenze medievali della documentazione d'ambito criminale si veda il recente A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione* e, con specifico riferimento al caso piemontese, P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, rispettivamente alle pp. 37-94 e pp. 105-127.

² Riprendo l'espressione di Giuseppe Chironi, riferita in origine agli archivi diocesani ma tranquillamente esportabile a diversi contesti, per la quale rimando a G. CHIRONI, *Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Roma 2005, p. 57.

mente confermato dai Nuovi ordini di Emanuele Filiberto (1561-1565), era incentrato, tanto nelle corti giudiziarie supreme quanto in quelle subalterne, sul ricorso ai notai quali protagonisti della produzione e della conservazione documentaria³. In generale, secondo tale normativa i notai restavano proprietari delle carte da essi prodotte, che erano destinate, dopo la loro morte, agli eredi, ad altri notai o alle corporazioni, laddove così disposto dalle consuetudini e dalle norme locali. Facevano eccezione soltanto alcune tipologie documentarie di ambito giudiziario in virtù di alcune esplicite deroghe, non sempre rispettate: per esempio, le sentenze e gli atti concernenti gli *iura patrimonialia et fiscalia*, destinati a corroborare gli interessi economici, amministrativi e giurisdizionali del Fisco ducale. Tale documentazione avrebbe dovuto essere rimessa in blocco alla Camera dei conti alla fine del mandato o alla morte del segretario/notaio, andando dunque a costituire più un selezionato tesoro che non un archivio-sedimento dell'istituzione giudiziaria.

Questo sistema, comune a molte altre realtà della penisola⁴, avrebbe caratterizzato buona parte dell'*ancien régime* sabaudo condizionando, di riflesso, gli esiti conservativi delle carte giudiziarie. Da più parti nelle fonti, infatti, giungono conferme che, rispetto alla trasmissione delle scritture al successore nel banco di giustizia al termine del mandato, la via percorsa di frequente era la "retentione" dei registri da parte del notaio produttore⁵. L'uso più diffuso fu dunque quello che i no-

³ E. MONGIANO, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte tra Medioevo ed Età moderna*, in *Ricerche sulla pittura del Quattrocento in Piemonte*, Torino 1985, pp. 139-160, in particolare pp. 141-143; EAD., *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano 2006, pp. 185-212, in particolare pp. 198-199 nonché EAD., *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi tra Medioevo ed Età moderna. Aspetti normativi*, in *Il notariato nell'arco alpino*, cit., pp. 85-106.

⁴ Si veda, in particolare, l'ampia casistica riportata in A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, cit., pp. 37-121 nonché IID., *Documentazione giudiziaria d'antico regime nell'Italia centro-settentrionale: note sulla sua conservazione e tradizione*, in *Archivistica speciale*, a cura di G. Bonfiglio Dosio, Padova 2011, pp. 203-242.

⁵ Si veda per esempio A. SOLA, *Commentaria... ad universa serenissimorum Sabaudiae ducum decreta, antiqua, nova et novissima*, Torino 1625, p. 469.

tai trattenessero delle carte relative alle attività svolte presso le diverse corti, carte per la redazione e per la successiva gestione delle quali essi percepivano i propri emolumenti, le "sportule", in luogo di un salario. La pratica dell'appalto delle segreterie di ogni ordine e grado invalsa nell'area subalpina nel corso dell'età moderna rappresentò un ulteriore presupposto per esiti di questo tipo.

Con la terza decade del Settecento, come detto, si registra nei domini sabaudi una conservazione assai più diffusa di carte riconducibili agli organi giudiziari rispetto al periodo precedente. In molti casi le serie di atti principiano, negli esempi più risalenti, nel 1723: in ciò è difficile non vedere un nesso con la promulgazione delle Regie Costituzioni e, più in generale, con la tendenza del periodo all'affermazione di una più solida attitudine conservativa da parte delle istituzioni (non soltanto) giudiziarie. L'opera di consolidamento del diritto sabauda, intrapreso in quel torno di anni, comportò la riproposizione di norme procedurali del passato, integrate da alcune significative novità, soprattutto nel campo della produzione e della conservazione documentaria destinate a riverberarsi nella geografia archivistica giudiziaria: l'obbligo per i notai di redigere i registri; il ruolo dei procuratori delle parti nella formazione e nella conservazione dei fascicoli del contenzioso civile; il tentativo di dare origine a un sistema pubblico di conservazione presso corti supreme, superiori e subalterne; la verifica durante le operazioni di sindacato a fine mandato dell'avvenuta trasmissione ai successori delle carte. Nonostante ciò, il deposito a fine mandato faticò ad imporsi, soprattutto per la riottosità dei notai a cedere le proprie scritture, rimettendosi così all'onestà dei loro successori in carica per la riscossione degli emolumenti ancora dovuti.

Il sistema, in via di lenta evoluzione, fu profondamente sconvolto dall'arrivo delle armate francesi che, con l'annessione del Piemonte all'Impero, introdussero novità tali da sancire la fine di prassi radicate da secoli⁶. I provvedimenti napoleonici determinarono la riorganizzazione dell'impianto giudiziario sabauda, razionalizzando e riducendo

⁶ In generale, sull'impatto della legislazione napoleonica sull'ordinamento giudiziario si veda M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino 2016.

drasticamente il reticolo delle giurisdicenze rispetto al passato e fissando, per gli ufficiali di giustizia, uno stipendio in luogo del sistema di retribuzione basato sui compensi percepiti per la redazione dei singoli atti. In tal direzione, la legge sull'organizzazione del notariato (25 Ventoso dell'anno XI = 16 marzo 1803) stabilì la definitiva incompatibilità tra funzione notarile e funzione giudiziaria. Si posero, infine, le basi per la concreta creazione di un reticolo di archivi di sedimentazione delle istituzioni giudiziarie, stabilendo la concentrazione delle carte degli antichi luoghi di giustizia presso i nuovi tribunali di prima istanza. E proprio le difficoltà delle autorità napoleoniche nel realizzare tale operazione ci confermano indirettamente l'impressione di quanto fosse stata rapsodica l'applicazione delle norme previste dalle Regie Costituzioni. I nuclei superstiti e, soprattutto, gli inventari redatti al momento della consegna agli ufficiali napoleonici rivelano come i versamenti effettuati in quel contesto riguardarono soltanto atti raramente anteriori all'ultimo quarto del Settecento, sia che questi provenissero dai tribunali soppressi, sia che provenissero dagli studi dei notai-segretari, ove continuavano a trovarsi in gran copia.

Il provvedimento imperiale del 1803, pur nella sua parziale applicazione, risultò tuttavia decisivo nella definizione degli esiti archivistici di almeno due tipologie di concentrazione di carte giudiziarie nelle quali è possibile imbattersi oggi. La prima, più evidente, è rappresentata dai nuclei originatisi dalla raccolta operata presso i tribunali di prima istanza istituiti nel 1801. Essi finirono infatti col radunare i resti, per lo più di modesta entità, provenienti dalle prefetture di antico regime e da numerose giudicature, resti risalenti all'ultimo quarto del Settecento ed estremamente variegati dal punto di vista delle tipologie documentarie, sia di ambito civile sia penale. Questi nuclei sarebbero poi giunti negli Archivi di Stato piemontesi attraverso i versamenti effettuati dagli uffici giudiziari postunitari – corti di appello, tribunali o preture –, che a loro volta erano subentrati a quelli della Restaurazione. La seconda tipologia di concentrazione, oggi riscontrabile presso diversi archivi comunali piemontesi, deve la sua origine al ruolo svolto dai *maires* nelle operazioni di raccolta delle scritture rimesse dai segretari delle sopresse giudicature, mai giunte evidentemente ai tribunali di prima istanza di età napoleonica.

La restaurazione dei Savoia a Palazzo reale nel 1814 comportò, nell'immediato, la riproposizione dell'ordinamento previgente, basato sulla procedura indicata dalle Regie Costituzioni del 1770, e di tutte le altre norme promulgate sino al 23 giugno 1800. Fu invece mantenuto l'impianto delle circoscrizioni giudiziarie di epoca francese, che prevedeva la riconduzione di più località all'autorità dei singoli giurisdicenti, con l'obbligo per questi di risiedere nel capoluogo di mandamento. L'ordinamento napoleonico era tuttavia destinato, di lì a pochi anni, ad influenzare in maniera ancor più incisiva l'evoluzione dell'organizzazione giudiziaria sabauda, imponendosi definitivamente con le riforme di Carlo Felice che diedero avvio a una nuova fase anche nella storia della produzione e della conservazione documentaria piemontese.

L'editto del 27 settembre 1822, oltre a ridefinire le competenze delle corti, stabilì infatti l'abolizione del sistema di regalie e sportule per la retribuzione degli ufficiali di giustizia e, fissandone gli stipendi a carico dello Stato, ne determinò definitivamente la funzionarizzazione. Nel frattempo, i nuovi ordinamenti per l'esercizio del notariato, emanati il 23 luglio dello stesso anno, avevano stabilito l'incompatibilità fra le funzioni di notaio e quelle di segretario dei magistrati, oltre a definire il numero delle piazze notarili e ad abolire la venalità degli uffici. Recisi definitivamente i legami fra documentazione e segretari dei tribunali – non più produttori, ma semplici estensori – si vennero a creare i presupposti per una maggiore attitudine conservativa delle istituzioni giudiziarie piemontesi, negli archivi delle quali le serie iniziano a farsi continue e organiche.

Contestualmente, si registrò un deciso intervento delle autorità statali in materia di conservazione delle carte appartenenti a notai defunti o cessati dall'esercizio della professione. In generale, venne perseguita con maggior vigore la politica di concentrazione negli archivi dell'Insinuazione in alternativa all'affidamento ad altro notaio in attività. Fra i minutari e i protocolli rinvenuti nel corso delle cosiddette «visite tabellionali» amplissima era la messe di quelli prodotti nell'esercizio di funzio-

ni amministrative e giudiziarie⁷. Tale documentazione, ormai percepita come profondamente distinta rispetto a quella prodotta al servizio dei privati, fu destinata invece agli archivi delle istituzioni in quel momento territorialmente competenti sulle località dove era stata redatta, anche se nell'ambito di enti o giurisdicenze ormai non più esistenti. L'applicazione di tale assunto portò così all'estrazione di numerosi registri dai contesti originari di sedimentazione, per destinarli agli archivi delle nuove istituzioni giudiziarie della Restaurazione, dove oggi appaiono come nuclei disomogenei ed erratici.

La configurazione dei fondi giudiziari sabaudi si definì dunque nell'arco di poco più di mezzo secolo. Impostata nel contesto delle riforme settecentesche dell'apparato statale, la conservazione pubblica delle carte notarili giudiziarie ebbe la definitiva sanzione nel corso dell'età napoleonica, quando si procedette a massicce, seppur incomplete, concentrazioni. Tale opera venne proseguita con vigore a partire dalla Restaurazione, epoca durante la quale si assisté alla concentrazione, alla scomposizione e alla ricomposizione di fondi archivistici di origine notarile, modellati sulla scorta della nuova cultura giuridica e amministrativa dell'epoca, secondo una tendenza che accomuna il Regno di Sardegna al resto d'Italia.

Ci imbattiamo in una situazione caratterizzata dalle medesime tendenze e scansioni cronologiche se rivolgiamo la nostra attenzione alla documentazione frutto dell'attività degli organi centrali dello Stato sabauda e, in particolare, a quella prodotta e conservata dai membri ai vertici dell'istituzione senatoria, che in questa sede interessano, quali presidenti, senatori e altri alti dignitari. Al pari di quanto riscontrato per i notai, fu uso assai comune nell'*ancien régime*, e financo nella Restaurazione sabauda, che alti dignitari di Corte e *grand commis* trattenessero presso di sé atti e documenti, ricevuti spesso dai loro predecessori e destinati,

⁷ Sull'istituto delle visite tabellionali, verifiche periodiche condotte a livello periferico delle carte notarili conservate presso enti, privati e studi notarili, oltre a quanto riferito in L. MINEO, *op. cit.*, si veda I.M. ADORNO, *Il controllo sull'attività notarile dello Stato sabauda della restaurazione. Una indagine a campione: Le visite del tabellone nelle tappe di Felizzano e di San Damiano*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIII, 1995, 2, pp. 602-669.

alla loro morte, ad essere reclamati dall'autorità regia o talora a rimanere presso le proprie abitazioni ad arricchire archivi personali e gentilizi. Nel primo caso sono attestati numerosi episodi di nuclei documentari rivendicati che finirono, per esempio, scomposti ad alimentare l'assetto ordinamentale dei Regi Archivi di Corte o ripartiti fra le diverse istituzioni presso le quali i loro produttori e/o collettori avevano prestato servizio: è il caso ad esempio delle carte rinvenute alla morte o acquisite dagli eredi di Giovanni Cristoforo Zoppi, avvocato generale del Senato di Piemonte, primo presidente della Camera dei conti e gran cancelliere, morto nel 1740, di Carlo Luigi Caissotti, procuratore generale, primo presidente del Senato e gran cancelliere, morto nel 1779 o di Luigi Montiglio, procuratore generale, primo presidente della Camera dei conti e primo presidente del Senato morto nel 1843⁸. Un elemento da non trascurare, nel considerare la tradizione di parte di tale documentazione è che talora, la natura solenne, potremmo dire "unica", di alcune unità ne orientò, nel corso degli ordinamenti ottocenteschi, la collocazione estravagante presso i fondi librari delle rispettive istituzioni dove, evidentemente, si riteneva di poterne sfruttare con più agio il potenziale informativo.

Un caso senz'altro significativo in tal senso è quello dei volumi "ufficiali", delle matrici potremmo dire, delle decisioni del Senato che funsero da archetipo del pulviscolo di codici manoscritti redatti a uso dei giurisperiti e che costellano in gran copia una miriade di archivi, come pure di biblioteche, pubbliche e private. Tali volumi risultano oggi ripartiti fra il fondo *Senato di Piemonte*, conservato presso le Sezioni Riunite dell'Archivio di Stato di Torino, ove giunsero con un versamento della Corte d'appello del 1901, e la Biblioteca della Corte d'appello, già del Senato di Piemonte, presso la quale con ogni probabilità furono trasferiti nel corso del XIX secolo in ragione del loro aspetto "librario". Non è questa la sede ove discorrere dell'importanza delle raccolte decisioni delle corti supreme nell'ambito della storia giuridica piemontese e, più in generale, europea⁹. Iniziate nel corso della seconda metà del XVI

⁸ Si vedano rispettivamente ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi ASTo), *Regi archivi*, cat. II, mazzo 2, fasc. 5; mazzo 4, fasc. 12 e mazzo 15, fasc. 6.

⁹ P. CASANA, *Les collections de décisions sénatoriales et leur évolution dans le cadre du droit savant (XVIe-XIXe siècles)*, in *Les sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques*

secolo negli Stati sabaudi su iniziativa dei magistrati quali strumenti di lavoro, talvolta destinati alla stampa, com'è noto, le raccolte di decisioni trovarono una loro sanzione ufficiale a seguito del provvedimento di Vittorio Amedeo I del 1632 che introdusse l'obbligo di motivazione per le sentenze di una certa entità¹⁰.

I nuclei delle Decisioni conservate oggi nell'archivio senatorio e nella Biblioteca della Corte d'appello presentano alcune caratteristiche che vale la pena, in attesa di ulteriori approfondimenti, leggere in parallelo. La serie dei volumi conservati presso l'Archivio di Stato, principia nel 1642: trascritte in bella grafia dalla medesima mano e sottoscritte dal presidente, le decisioni risultano raggruppate, per annualità, per relatore estensore secondo l'ordine di deposito. Un *index decisionum* e un *index argumentorum* coevi completano per ciascun volume le possibilità di ricerca, integrato successivamente da un indice cronologico delle singole decisioni che dovette far da base per il repertorio cronologico che fa da corredo all'intera serie. A partire dal 1650 i volumi divengono plurienali e la sede documentaria si fa solenne: un frontespizio a stampa rammenta che la raccolta è opera di un senatore investito del ruolo di *collector decisionum*. Dal 1701 i volumi assumono un aspetto più dimesso e corrente: non più sunteggiate e trascritte da uno scrivano, le decisioni vengono raccolte per esteso in minuta e rilegate, tranne per un breve periodo dal 1729 al 1731 quando si ritorna allo stile antico. La serie si interrompe al 1802 alla vigilia dell'introduzione del nuovo ordinamento giudiziario napoleonico.

Una prima serie delle Decisioni della Biblioteca della Corte d'appello (C.V.21, voll. 1-16) principia dal 1640, anche se la sequenza dei singoli atti si fa continuo dall'anno successivo, proseguendo senza la-

judiciaires, des magistrats, des normes (XVIe-XIXe siècles), sous la direction de F. BRIEGEL et S. MILBACH, Roma 2016, pp. 113-123.

¹⁰ Sull'origine "privata" delle prime raccolte di decisioni si vedano, della medesima autrice, P. CASANA, *Les décisions du Sénat de Piémont et les récoltes d'Antonino et de Gaspare Antonio Tesauvo*, in *Les sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration). I senati sabaudi fra antico regine e restaurazione*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino 2001, pp. 119-132 e *Le «decisioni» senatorie e l'opera di Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in *Les juristes des États de Savoie (XVIe-XIXe siècles): Entre modèles nationaux et science européenne*, textes réunis par M. Ortolani, B. Decourt-Hollender et O. Vernier, Nice 2018, pp. 147-157.

cune fino al 1673. Rispetto ai volumi dell'Archivio di Stato, la sequenza dei singoli atti è cronologica e prescinde dal relatore estensore, quasi a rappresentarne il naturale e solenne complemento. Con le medesime caratteristiche, la seconda serie (C.IV.21, voll. 1-20) corre dal 1673 al 1736, con poche lacune (1684-1686 e 1727-1729).

Un altro nucleo organico di Decisioni (C.I.21, voll. 3-14) presenta altre caratteristiche in ragione della sua provenienza: si tratta infatti di volumi provenienti dalla biblioteca del «conte d'Agliè», come desumibile dall'ex libris, poi acquisita dalla Corte di cassazione¹¹. Tale serie è costituita in gran parte da copie di decisioni raccolte in volumi pluriennali dalla sequenza non continua, rivelando dunque la sua natura di raccolta "privata", costituita in ragione delle attività legali del suo collettore.

¹¹ Sul processo di formazione della biblioteca del Magistrato di cassazione fra 1849 e 1851 all'atto della sua costituzione, concretizzatosi nell'acquisto della «libreria» dagli eredi del defunto avvocato Pietro Guala si veda ASTo, Sezioni Riunite, *Gran Cancelleria*, b. 575/2, 1850, fasc. 833 e b. 623, 1850, fasc. 2073.

ANGELO CONVERSO

DECISIONES: UN PRIMO SCRUTINIO

1. Le raccolte

La sezione storica della Biblioteca della Corte d'Appello di Torino¹ conserva una cospicua, complessiva raccolta di *Decisiones* del Senato di Piemonte, fondato in Vercelli e spostato a Torino da Emanuele Filiberto al momento della restaurazione del ducato e del trasferimento della capitale da Chambéry.

Sono 66 volumi *in folio*, di diversa composizione e contenuto. I primi – in ordine di collocazione – sono 51 volumi rilegati in piena pelle con impressioni in oro e rilegature risalenti ai sec. XVII-XVIII; manoscritti a più mani; che contengono le *decisiones* civili comprese fra gli anni 1640 e 1773, raccolte in ordine cronologico.

Un secondo gruppo è formato da 3 volumi *in folio*, con una semplice rilegatura cartonata del sec. XVIII, contenenti altre *decisiones* comprese fra il 1589 ed il 1770 circa; in forma manoscritta; su fogli tutti di misure diverse; per la maggior parte – ad un esame superficiale – parrebbe una raccolta costituita da vere e proprie minute autografe.

Un terzo gruppo di 12 volumi raccoglie le *decisiones* di cui fu autorizzata la stampa, da intendersi come riferita alla singola decisione con l'indicazione dello stampatore. Si tratta, quindi, di una raccolta sempre di decisioni singole ma a stampa, raccolte in ordine cronologico e scaglionate nei secc. XVII-XVIII. Anche questo gruppo è formato da volumi *in folio* con rilegatura in piena pelle con impressioni in oro.

Vi è poi un ulteriore volume contenente per intero gli atti di un

¹ La Biblioteca è persona giuridica autonoma rispetto alla Corte d'Appello di Torino, costituita come Ente morale dai R.R.D.D. 2 febbraio 1922 e 24 aprile 1924, n. 673.

INDICE

<i>Presentazione</i>	»	7
<i>Premessa</i>	»	9
di Luigi Lana		
<i>Elenco degli Autori</i>	»	11
<i>La Biblioteca storica della Corte di appello di Torino e il palazzo della Curia Maxima. Note introduttive</i>	»	13
di Maurizio Alzetta		
<i>La Curia Maxima: un palazzo in tempo di guerra</i>	»	25
di Angelo Converso		
<i>“Un Magistrato di preminenza superiore all’istesso Senato”: il Consiglio di Stato</i>	»	65
di Francesco Aimerito		
<i>La valorizzazione delle collezioni storiche</i>	»	93
di Davide Monge, Gabriella Morabito		
<i>Il Senato di Piemonte d’Ancien régime</i>	»	65
di Elisa Mongiano		
<i>Noterelle sulla Corte d’appello imperiale di Torino in età napoleonica</i> ..	»	115
di Marco Carassi		
<i>Le metamorfosi dei Senati nell’Ottocento</i>	»	125
di Isidoro Soffietti		

- Brevi note sulla tradizione archivistica delle carte giudiziarie sabaude
e delle decisioni del Senato di Piemonte* » 137
di Leonardo Mineo
- Decisiones: un primo scrutinio* » 147
di Angelo Converso
- Archivio e cantiere, memorie e fatti alla Curia Maxima di Torino. . . . » 159*
di Monica Fantone